

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/320 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018

che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente a quanto indicato nel considerando 14 della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio possono essere fondamentali quando si tratta di fornire accesso ai servizi di emergenza. Se del caso, le apparecchiature radio dovrebbero essere progettate in modo da supportare le caratteristiche necessarie per l'accesso a tali servizi.
- (2) Il sistema realizzato nell'ambito del programma Galileo sulla base del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS»), interamente posseduto e controllato dall'Unione, che fornisce servizi di posizionamento estremamente precisi per scopi civili. Il sistema Galileo può essere utilizzato in combinazione con altri GNSS.
- (3) La strategia spaziale per l'Europa ⁽³⁾, adottata nel 2016, annuncia misure che introducono l'impiego di servizi di posizionamento e di navigazione di Galileo per i telefoni cellulari.
- (4) Nelle conclusioni del 5 dicembre 2017 ⁽⁴⁾, il Consiglio sostiene lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali e sottolinea che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di raggiungere la piena compatibilità con i programmi Galileo quale norma per i dispositivi venduti nell'UE e incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo sul mercato globale.
- (5) La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ prevede l'adozione di un numero di emergenza unico europeo («112») in tutta l'Unione e obbliga gli Stati membri a garantire che le imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica per effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale mettano le informazioni sulla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che gestiscono le chiamate di emergenza almeno verso il numero di emergenza unico europeo «112».

⁽¹⁾ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa, COM(2016) 705 final.

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, «La valutazione intermedia dei programmi Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo», 15435/17.

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

